

INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

Redatte ai sensi della normativa di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
(Titoli VI del D. Lgs. 385/1993, Delibera CICR del 4/3/2003, Testo Unico Bancario e relative disposizioni di attuazione)

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A CONSUMATORI A TEMPO INDETERMINATO

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE		
Finanziatore	Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.	
Indirizzo	Via Vittorio Alfieri, 1 – 31015 Conegliano	
Telefono	+39 0438 360900	
Email	info@bancafinint.com	
Fax	+39 0438411901	
Sito internet	www.bancafinint.com	
Iscrizione	Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5580 – Aderente al Fondo di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Codice ABI 3266 Codice Fiscale e C.C.I.A.A. Treviso - Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A. – P.IVA 04977190265	
Autorità di controllo	Banca d'Italia	
IDENTITÀ E CONTATTI DELL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO (DA COMPILARE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE)		
Intermediario del credito		
Indirizzo		
Telefono		
Email		
Sito internet		
2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO		
Tipo di contratto di credito	Apertura di credito in conto corrente a consumatori a tempo indeterminato.	
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	Euro 75.000 massimo.	
Durata del contratto di credito	A revoca.	
Al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l'importo totale del credito	<p>Si.</p> <p>La Banca può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1845, comma 3, cod. civ. con preavviso di 15 (quindici) giorni. Qualora sussista un giustificato motivo – come il verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ. – la Banca può senza preavviso recedere dal contratto, oppure sospenderne l'utilizzo o ridurne l'ammontare, dandone tempestiva comunicazione al Cliente con lettera raccomandata. In caso di recesso o di riduzione del credito per giustificato motivo o per giusta causa, il Cliente deve corrispondere alla Banca quanto dovuto entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca, mentre, in caso di recesso con preavviso di 15 (quindici) giorni, il Cliente deve corrispondere quanto dovuto entro la scadenza di tale preavviso.</p>	
3. COSTI DEL CREDITO		
Tasso di interesse o tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito	Tassi apertura di credito	
	Tasso non indicizzato Tasso di interesse debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Non previsto
	Tasso indicizzato Tasso di interesse debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Il tasso è pari al valore del parametro di indicizzazione, sotto

		descritto, maggiorato dello spread concordato.																											
<p>Parametro di indicizzazione</p> <p>Corrispondente al tasso Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi, pubblicato di norma su “Il Sole 24 Ore”, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (colonna 365 del “Il Sole 24 Ore”). Il tasso viene aggiornato mensilmente (con decorrenza inizio mese) come rilevato da “Il Sole 24 Ore” del primo giorno lavorativo di ogni mese con riferimento all’ultimo giorno lavorativo del mese precedente.</p> <p>Qualora il parametro di riferimento cui è indicizzato il tasso variabile assuma un valore pari a zero o negativo (per effetto dell’andamento del mercato monetario), il tasso di interesse applicato sarà pari allo spread. In nessun caso, quindi, la misura degli interessi potrà essere inferiore al valore dello spread, anche se il parametro di riferimento assumesse valori negativi. Qualora il valore del parametro non fosse disponibile nel giorno di rilevazione previsto sarà preso a base l’ultimo dato pubblicato.</p> <p>Nell’ipotesi in cui il parametro di riferimento dovesse essere modificato in modo sostanziale (come, ad esempio, nel caso in cui venisse modificato il metodo di rilevazione dell’indice), scomparire e/o non essere più rilevato o comunque, in generale, non fosse più possibile la sua automatica sostituzione, la Banca applicherà il parametro come risultante dalle modifiche o un parametro di riferimento alternativo, individuato secondo i piani di sostituzione degli indici di riferimento redatti ai sensi dell’art. 28, par. 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 e pubblicati sul sito internet della Banca.</p>																													
<p>I tassi e le commissioni pubblicati nel presente documento rappresentano il massimo del costo previsto dalla Banca. Pertanto, al momento della stipula del contratto coi singoli clienti, una o più delle specifiche voci di costo potranno essere concordate e stabilite in misura inferiore ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di usura. La Banca rispetta sempre le previsioni di usura, pertanto, nel caso specifico, uno o più voci di costo potranno essere inferiori.</p>																													
<table><tr><th colspan="3">VOCI DI COSTO</th></tr><tr><td rowspan="2">Fidi</td><td>Tasso di interesse debitore annuo nominale sulle somme utilizzate <i>(tasso debitore annuo su scoperti a fronte di fido, qualora l'affidamento sia utilizzato entro i limiti dell'importo concesso)</i></td><td>12,00%</td></tr><tr><td>Commissione trimestrale per messa a disposizione fondi</td><td>0,50%</td></tr><tr><td rowspan="3">Sconfinamenti extra-fido</td><td>Tasso di interesse debitore annuo nominale sulle somme utilizzate <i>(tasso debitore annuo sconfinamento extra-fido, applicato al solo importo dello sconfinamento “extra-fido”, per i giorni della durata del superamento del fido)</i></td><td>15,00%</td></tr><tr><td>Commissione di istruttoria veloce (CIV)</td><td>Non applicate</td></tr><tr><td>Altre spese</td><td>Non applicate</td></tr><tr><td rowspan="3">Sconfinamenti in assenza di fido</td><td>Tasso di interesse debitore annuo nominale sulle somme utilizzate</td><td>15,00% ⁽²⁾</td></tr><tr><td>Commissione di istruttoria veloce (CIV)</td><td>Non applicate</td></tr><tr><td>Altre spese</td><td>Non applicate</td></tr><tr><td rowspan="2">Liquidazione ed esigibilità</td><td>Liquidazione ed esigibilità delle competenze</td><td>Alla chiusura di ogni trimestre (31/3-30/06-30/09-31/12)</td></tr><tr><td>Maturazione interessi debitori</td><td>Annuale al 31/12 di ogni anno o al termine del rapporto</td></tr></table>			VOCI DI COSTO			Fidi	Tasso di interesse debitore annuo nominale sulle somme utilizzate <i>(tasso debitore annuo su scoperti a fronte di fido, qualora l'affidamento sia utilizzato entro i limiti dell'importo concesso)</i>	12,00%	Commissione trimestrale per messa a disposizione fondi	0,50%	Sconfinamenti extra-fido	Tasso di interesse debitore annuo nominale sulle somme utilizzate <i>(tasso debitore annuo sconfinamento extra-fido, applicato al solo importo dello sconfinamento “extra-fido”, per i giorni della durata del superamento del fido)</i>	15,00%	Commissione di istruttoria veloce (CIV)	Non applicate	Altre spese	Non applicate	Sconfinamenti in assenza di fido	Tasso di interesse debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	15,00% ⁽²⁾	Commissione di istruttoria veloce (CIV)	Non applicate	Altre spese	Non applicate	Liquidazione ed esigibilità	Liquidazione ed esigibilità delle competenze	Alla chiusura di ogni trimestre (31/3-30/06-30/09-31/12)	Maturazione interessi debitori	Annuale al 31/12 di ogni anno o al termine del rapporto
VOCI DI COSTO																													
Fidi	Tasso di interesse debitore annuo nominale sulle somme utilizzate <i>(tasso debitore annuo su scoperti a fronte di fido, qualora l'affidamento sia utilizzato entro i limiti dell'importo concesso)</i>	12,00%																											
	Commissione trimestrale per messa a disposizione fondi	0,50%																											
Sconfinamenti extra-fido	Tasso di interesse debitore annuo nominale sulle somme utilizzate <i>(tasso debitore annuo sconfinamento extra-fido, applicato al solo importo dello sconfinamento “extra-fido”, per i giorni della durata del superamento del fido)</i>	15,00%																											
	Commissione di istruttoria veloce (CIV)	Non applicate																											
	Altre spese	Non applicate																											
Sconfinamenti in assenza di fido	Tasso di interesse debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	15,00% ⁽²⁾																											
	Commissione di istruttoria veloce (CIV)	Non applicate																											
	Altre spese	Non applicate																											
Liquidazione ed esigibilità	Liquidazione ed esigibilità delle competenze	Alla chiusura di ogni trimestre (31/3-30/06-30/09-31/12)																											
	Maturazione interessi debitori	Annuale al 31/12 di ogni anno o al termine del rapporto																											

		Esigibilità degli interessi debitori	Al 01/03 di ogni anno successivo alla maturazione o al termine del rapporto
	Periodo di riferimento per il calcolo degli interessi		Anno civile divisore 365
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.	Esempio – Quanto può costare l'apertura di credito in conto corrente		
	Si ipotizza un contratto a tempo indeterminato di Euro 50.000,00, che il credito abbia una durata a 3 mesi, sia utilizzato per intero, che la liquidazione degli interessi sia su base annuale e che sia prevista solo l'applicazione della commissione omnicomprensiva come disciplinata dall'art. 117 bis D. Lgs. 385/93 Testo Unico Bancario e comunque entro i limiti dettati dalla normativa attuale nella misura dello 0,50% trimestrale sull'accordato.		
	Importo accordato	Euro	50.000,00
	Utilizzato	Euro	50.000,00
	Durata dell'affidamento		A revoca
	Tasso Debitore Nominale Annuo (T.A.N.)		12,00% ¹
	Oneri trimestrali per la messa a disposizione (Commissione massima trimestrale per la messa a disposizione di fondi 0,50%)	Euro	250,00
	Interessi	Euro	1.500,00
	TAEG Massimo		14,76006%
	I tassi e le commissioni pubblicati nel presente documento rappresentano il massimo del costo previsto dalla Banca. Pertanto, al momento della stipula del contratto coi singoli clienti, una o più delle specifiche voci di costo potranno essere concordate e stabilite in misura inferiore ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di usura. La Banca rispetta sempre le previsioni di usura, pertanto, nel caso specifico, uno o più voci di costo potranno essere inferiori.		
Il TAEG qui sopra indicato a fini esemplificativi non può, nell'effettiva applicazione, superare il tasso soglia individuato dalla legge 108/1996 in tema di usura, così come calcolato sulla base dei tassi di interesse effettivi globali medi rilevati periodicamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.			
Il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute.			
Il TAEG è calcolato considerando l'importo finanziato, il tasso di interesse nominale annuo, tutti i costi, le commissioni, e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui la banca sia a conoscenza. Sono inclusi altresì gli eventuali costi, di cui la Banca sia a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito quando questi sono obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.			
Costi	Fidi	- Commissione per messa a disposizione fondi: massimo 2,00% annua; - Costi di istruttoria: non previste.	
	Sconfinamenti extra-fido	- Commissione di istruttoria veloce: non previste; - Altre spese: non previste.	
	Sconfinamento in assenza di fido	- Commissione di istruttoria veloce: non previste; Altre spese: non previste.	
	Spese di invio comunicazioni	- invio Estratto Conto trimestrale cartaceo: Euro 1,50; - invio Estratto Conto trimestrale online: Euro 0,00; - invio Documento di Sintesi cartaceo: Euro 1,00; - invio Documento di Sintesi online: Euro 0,00.	
	Per tutte le condizioni economiche relative al conto corrente di corrispondenza si rinvia all'apposito Foglio Informativo del conto corrente collegato all'affidamento		
Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, qualora sussista un giustificato motivo, i tassi e ogni altra condizione economica o normativa del contratto. Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla Banca mediante lettera semplice al Cliente o, se attivate da		

	<p>Cliente, mediante tecniche di comunicazione a distanza, ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata, ma comunque non prima di 2 (due) mesi successivi alla ricezione della comunicazione della modifica unilaterale. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni del contratto, il Cliente ha diritto di recedere entro la data prevista per la sua applicazione senza spese e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.</p>
<p>Costi in caso di ritardo nel pagamento</p> <p><i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i></p>	<p>Non previsti.</p>

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

<p>Diritto di recesso dal contratto di credito</p>	<p>Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza alcuna penalità e senza giustificare il motivo, entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto, tramite invio alla Banca di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di una e-mail all'indirizzo pec pec1@pec.bancafinint.com, se il contratto è concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza.</p> <p>Il Cliente può inoltre, indipendentemente da quanto previsto precedentemente, recedere in ogni momento e senza spese dal contratto.</p> <p>In entrambi i casi, il Cliente deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso.</p>
<p>Consultazione di una banca dati</p> <p><i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.</i></p> <p><i>Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	<p>Si.</p> <p>La Banca si avvale attualmente delle informazioni presenti su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centra Rischi della Banca d'Italia - CRIF S.p.A., Via M. Fantin, 1-3 – 40131 Bologna

Reclami e ricorsi

<p>Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi</p>	<p>Il Cliente può presentare reclamo per iscritto alla Banca indirizzandolo all'attenzione dell'Ufficio Reclami della stessa in Via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV), con lettera raccomandata A/R, o per posta elettronica all'indirizzo mail reclami@bancafinint.com o posta certificata all'indirizzo reclami@pec.bancafinint.com, o sempre per iscritto mediante consegna dello stesso alla filiale dove è intrattenuto il rapporto. L'Ufficio Reclami riscontra la richiesta del Cliente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione del reclamo.</p> <p>Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) - può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile presso le filiali della Banca, oppure disponibile sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it.</p>
---	---

ALLEGATO ALLE INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE (C.D. "BENCHMARK")	
Denominazione: Euribor 3 mesi su base 365	Il parametro di indicizzazione del presente contratto è rappresentato dall'Euribor 3 mesi su base 365 giorni, pubblicato di norma su "Il Sole 24 Ore" (colonna 365 del "Il Sole 24 Ore"). Il tasso viene aggiornato mensilmente (con decorrenza inizio mese) come rilevato da "Il Sole 24 Ore" del primo giorno lavorativo di ogni mese con riferimento all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente.
Formula per la conversione	Il tasso Euribor 3 mesi viene pubblicato su base 360 giorni e viene convertito in base 365 giorni mediante la seguente formula: tasso Euribor 3 mesi $360 \times (365/360)$.
Amministratore del benchmark	Il tasso Euribor viene rilevato dall'EMMI (European Money Markets Institute), che ne comunica giornalmente il valore.
Possibili implicazioni per il consumatore	<p>Il tasso può variare nel tempo in base all'andamento dell'indice, ciò può comportare una variazione, in aumento o diminuzione, degli interessi addebitati.</p> <p>Nell'ipotesi in cui il parametro di riferimento dovesse essere modificato in modo sostanziale (come, ad esempio, nel caso in cui venisse modificato il metodo di rilevazione dell'indice), scomparire e/o non essere più rilevato o comunque, in generale, non fosse più possibile la sua automatica sostituzione, la Banca applicherà il parametro come risultante dalle modifiche o un parametro di riferimento alternativo, individuato secondo i piani di sostituzione degli indici di riferimento redatti ai sensi dell'art. 28, par. 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 e pubblicati sul sito internet della Banca."</p>

FIRME

Dichiaro/dichiariamo di aver ricevuto copia della presente informativa precontrattuale.

Luogo e data _____, _____

Firma del 1° Richiedente

Firma del 2° Richiedente

Firma del 3° Richiedente

Firma del 4° Richiedente

Si attesta l'autenticità della/e Firma/e del/i Richiedente/i